Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 marzo 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 130.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della Parrocchia del SS. Nome di Maria, in località Boschetto del comune di Bra con la Parrocchia della Madonna del Pilone in Cavallermaggiore (Cuneo) . . . . Pag 1194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 131.
Riconoscimento, agli effetti civili, del cambiamento del titolo della Parrocchia di San Gregorio Barbarigo in quello di San Lorenzo Giustiniani in Venezia-Mestre . . . Pag. 1195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 132.
Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Curazia di San Vigilio in Marebbe (Bolzano). Pag. 1195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 133.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista Decollato, in località Pian del Mugnone del comune di Fiesole (Firenze) . . Pag. 1195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 134.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, in regione Battù di Vigevano (Pavia) . . . . Pag. 1195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1964.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale di terreni di proprietà della ditta Bonò Mario fu Luigi Tommaso, in comune di Magliano in Toscana . . . . Pag. 1195

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1964.
Nomina di un componente del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione . . . . Pag. 1197

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1965.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Terni . . . . Pag. 1197

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1965.
Composizione della Deputazione della Borsa merci di Bari per il 1965 . . . . Pag. 1197

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1965.
Composizione della Deputazione della Borsa merci di Torino per il 1965 . . . . Pag. 1198

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1965.
Variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione principale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1964-65 . . Pag. 1198

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1965.
Aumento delle quote dovute dagli armatori agli Uffici di collocamento della gente di mare e Movimento ufficiali per l'imbarco dei marittimi . . . . Pag. 1199

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.
Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo . . . . Pag. 1199

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia. Pag. 1200

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Bosia (Cuneo) . Pag. 1200

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) . . . . Pag. 1201

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « La Sociale », con sede in Saronno (Varese), e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 1201

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.
Periodi medi di occupazione e salari medi giornalieri ai fini degli assegni familiari per alcuni organismi cooperativi di ausiliari del traffico . . . . Pag. 1202

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1965.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « La Fonte », con sede in Torino, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 1203

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di « Botanica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa. Pag. 1203
Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione . . . . Pag. 1203
Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, ad acquistare un immobile in Termini Imerese. Pag. 1203
Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma ad acquistare un immobile in Ostra (Ancona). Pag. 1203
Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, ad acquistare un immobile in Ostra (Ancona), viale Matteotti . . . . Pag. 1203
Esito di ricorso . . . . Pag. 1203

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Sant'Antonio », con sede in San Pancrazio Salentino (Brindisi) . . . . Pag. 1204
Sostituzione del liquidatore della Cooperativa agricola « Libertas », con sede in Mondragone (Caserta) . . . Pag. 1204
Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Caterisana », con sede in Santa Caterina Jonio (Catanzaro) . . . . Pag. 1204

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Sambiase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . . . Pag. 1204
Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 1204
Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . Pag. 1204
Autorizzazione al comune di Pietraferrazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . Pag. 1204
Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 1204
Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . . Pag. 1204
Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 1204
Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . . Pag. 1204

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Errata-corrige. Pag. 1204

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico . . . . Pag. 1205

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1205

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cinque tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti . . . . Pag. 1206

Ministero della sanità: Concorso per esami a cinquantacinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova (coefficiente 202), nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità . . . . . . Pag. 1208

Ministero della difesa-Aeronautica: Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato, ruolo commissariato . . . . Pag. 1212

Ministero delle finanze: Nomina delle Commissioni giudicatrici del concorso a posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti della Guardia di finanza, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1964 . . . . Pag. 1213

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Savona . . . . Pag. 1213

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Diario delle prove scritte, per il Compartimento di Roma, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione 1ª dei rispettivi albi . . . . Pag. 1213

Ufficio medico provinciale di Venezia: Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave. Pag. 1214

Ufficio medico provinciale di Milano: Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano. Pag. 1214

Ufficio medico provinciale di Imperia: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia . . . . . Pag. 1214

Ufficio medico provinciale di Caserta: Modifica del decreto 9 febbraio 1965 relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta . . . . Pag. 1214

Ufficio medico provinciale di Ferrara: Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ferrara . . . . Pag. 1215

Ufficio medico provinciale di Lecce: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce . . . . Pag. 1215

Ufficio medico provinciale di Mantova: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova . . . . Pag. 1215

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 130.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della Parrocchia del SS. Nome di Maria, in località Boschetto del comune di Bra con la Parrocchia della Madonna del Pilone in Cavallermaggiore (Cuneo).

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 27 marzo 1964, relativo all'unione temporanea nella forma « æque principaliter », della Parrocchia del SS. Nome di Maria, in località Boschetto del comune di Bra con la Parrocchia della Madonna del Pilone in Cavallermaggiore (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 131.

Riconoscimento, agli effetti civili, del cambiamento del titolo della Parrocchia di San Gregorio Barbarigo in quello di San Lorenzo Giustiniani in Venezia-Mestre.

N. 131. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° settembre 1963, relativo al cambiamento del titolo della Parrocchia di San Gregorio Barbarigo in quello di San Lorenzo Giustiniani, in Venezia-Mestre. Viene inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Lorenzo Giustiniani, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 132.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Curazia di San Vigilio in Marebbe (Bolzano).

N. 132. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bressanone in data 18 febbraio 1964, integrato con lettera 12 agosto 1964 del Vicario generale, relativo alla elevazione in Parrocchia della Curazia di San Vigilio in Marebbe (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 133.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista Decollato, in località Pian del Mugnone del comune di Fiesole (Firenze).

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 24 giugno 1964, integrato con dichiarazione del 7 ottobre 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista Decollato, in località Pian del Mugnone del comune di Fiesole (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 134.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, in regione Battù di Vigevano (Pavia).

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vigevano in data 2 maggio 1964, integrato con dichiarazione del 10 luglio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, in regione Battù di Vigevano (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1964.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale di terreni di proprietà della ditta Bono Mario fu Luigi Tommaso, in comune di Magliano in Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1952, n. 3801, con il quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della ditta Bono Mario fu Luigi Tommaso, per i terreni ricadenti in agro del comune di Magliano in Toscana (Grosseto);

Vista la deliberazione 19 maggio 1964, n. 616, con la quale l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale revoca la concessione del « terzo residuo » disposta a termini del citato art. 9 della legge n. 841, e propone l'esproprio con indennizzo dei terreni sopramenzionati, attesa la mancata accettazione della predetta concessione per l'intervenuta interdizione del titolare della ditta espropriata;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco allegato al decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3801, richiamato nelle premesse e, riportati, ai fini dell'indicazione dell'indennità provvisoria, nel prospetto vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente conservatore dei Registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 2 del citato decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3801.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1965
Registro n. 2 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 28

Elenco dei terreni già costituenti il « *terzo residuo* », *compresi nel piano di espropriazione* approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1250, intestati alla ditta Bono Mario fu Luigi Tommaso, trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

Denominazione della località	Numero foglio mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						Ha.	a.	ca.	Lire
				Partita catastale 102 (*N. C.*)					
Sassone	24	19	—	Seminativo arborato	III	2	46	20	455,47
Lucchese	24	23	—	Seminativo	III	3	18	70	764,88
Id.	24	24	—	Fabbricato rurale	—	0	58	50	—
Id.	24	25	—	Seminativo arborato	III	10	57	10	1.955,63
Mandorlaie	24	29	—	Seminativo	IV	1	30	00	201,50
Id.	24	30	—	Id.	IV	0	45	90	71,15
Id.	24	31	—	Seminativo arborato	III	11	44	90	2.118,07
Id.	24	32	—	Id.	IV	12	01	70	1.321,87
Id.	24	35	—	Seminativo	III	1	88	00	451,20
Id.	24	36	—	Id.	IV	10	06	30	1.559,76
Id.	24	37	—	Id.	V	7	31	90	622,12
Id.	24	39	—	Id.	IV	10	14	80	1.572,94
Id.	24	40	—	Id.	III	0	80	80	193,92
Id.	24	41	—	Id.	IV	11	13	00	1.725,15
Id.	24	42	—	Id.	II	0	56	80	193,12
Id.	24	43	—	Fabbricato rurale	—	0	44	00	—
Impostino	24	50	—	Seminativo arborato	III	9	41	60	1.741,96
Id.	24	51	—	Seminativo	IV	11	96	70	1.854,88
Id.	24	52	—	Canneto	unica	0	23	00	78,20
Id.	24	53 (p)	—	Seminativo	IV	4	92	83	763,89
Id.	24	61	—	Id.	III	2	94	10	705,84
Id.	24	62	—	Id.	III	0	21	30	51,12
Id.	24	63	—	Fabbricato rurale	—	0	45	80	—
Id.	34	1	—	Seminativo	III	0	47	30	113,52
Id.	34	5	—	Id.	IV	8	53	00	1.322,15
Id.	34	6 (p)	—	Id.	IV	3	34	36	518,27
Lucchese	24	44	—	Bosco ceduo	III	2	96	80	192,92
					TOTALI	129	85	39	20.549,53

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito nella località « Lucchese » e « Impostino », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada provinciale di Fonteblanda, con i limiti ovest delle particelle 38 e 46 (foglio n. 24) coincidenti con un affluente del fosso del Lucchese con un tratto del fosso del Lucchese, con la linea del frazionamento operato sulla particella 53 (foglio n. 24) la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite nord ed ovest della particella 64 (foglio n. 24) e con un tratto della strada vicinale di Pereta;

Sud: con parte del limite nord della particella 11 (foglio n. 34), con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio n. 34) la cui parte sud viene espropriata dall'Ente, con un tratto della strada vicinale degli Sterpeti e della strada provinciale di Fonteblanda;

Ovest: con il limite di proprietà che coincide in due tratti con la strada provinciale Fonteblanda.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.739.632 (settemilionisettecentotrentanovemilaseicentotrentadue), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FERRARI AGGRADI

(1053)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1964.

Nomina di un componente del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1963, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 163, con il quale sono stati nominati, per il quadriennio 1963-1967, il presidente, i membri e la segreteria del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Considerata l'opportunità di sostituire il rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, in conformità della proposta formulata dal predetto dicastero con il foglio numero 49558/26307 del 24 dicembre 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1965 l'ispettore generale capo dott. ing. Pietro Ajovalasit è nominato membro del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in sostituzione del dott. ing. Gaetano Previti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1965
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 165

(1830)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Terni.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Terni vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Ficulle, Orvieto, Montecastrilli, Amelia;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Terni, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Terni.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Terni ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Ficulle, con sede in comune di Ficulle, comprendente i territori dei comuni di Ficulle, Fabro, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Parrano, San Venanzo, per una superficie agraria forestale di Ha. 36.928 e di terreno coltivato di Ha. 17.974;

2) Orvieto, con sede in comune di Orvieto, comprendente i territori dei comuni di Orvieto, Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Porano, per una superficie agraria forestale di Ha. 49.424 e di terreno coltivato di Ha. 29.283;

3) Montecastrilli, con sede in comune di Montecastrilli, comprendente i territori dei comuni di Montecastrilli, Acquasparta, Montecchio, per una superficie agraria forestale di Ha. 22.936 e di terreno coltivato di Ha. 15.185;

4) Amelia, con sede in comune di Amelia, comprendente i territori dei comuni di Amelia, Alviano, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina, per una superficie agraria forestale di Ha. 24.758 e di terreno coltivato di Ha. 16.496.

Roma, addì 20 febbraio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1580)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1965.

Composizione della Deputazione della Borsa merci di Bari per il 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 874, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Bari;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Decreta:

Art. 1.

La Deputazione della Borsa merci di Bari per il 1965, è composta come appresso indicato:

Membri effettivi:

1) Lasorsa dott. Primiano;
2) Casalino cav. Francesco;
3) Borrelli ing. Enrico;
4) Romito dott. Giuseppe;
5) Pignataro prof. Pasquale;
6) Caizzi rag. Mario;
7) Dentamaro Nicola.

Membri supplenti:

1) Crudo dott. Antonio;
2) Lippolis avv. Angelo;
3) Giannuli cav. Vito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

(1572)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1965.

Composizione della Deputazione della Borsa merci di Torino per il 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Torino;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1965 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Carone prof. dott. Giuseppe;
2) Cerutti prof. Agostino;
3) Rattalino rag. Giuseppe;
4) Berruto Francesco;
5) Morello Giuseppe;
6) Governa dott. Luigi;
7) Persico rag. Luigi.

Membri supplenti:

1) De Maria Teresio;
2) Occhetti Nello;
3) Nosetti rag. Leonardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

(1573)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1965.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione principale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1964-65.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1964, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1964-65 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: Gestione principale e Gestione speciale per la formazione complementare degli apprendisti;

Considerato che l'avanzo di amministrazione della Gestione principale del Fondo addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1963-64, in base ai dati sinora accertati, risulterà non inferiore a L. 8.000.000.000;

Considerato che nello stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del Fondo addestramento professionale dei lavoratori per lo esercizio finanziario 1964-65, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente risulta indicato per il presunto importo di L. 6.800.000.000;

Ritenuto necessario adeguare detto presunto avanzo di amministrazione alle risultanze contabili sinora emerse;

Considerata l'opportunità di utilizzare, parzialmente, le maggiori previste disponibilità ad incremento dei fondi destinati alla istituzione ed al funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento;

Decreta:

Articolo unico

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1964-65, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L.	1.200.000.000

SPESE

In aumento:

Cap. 2 - Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento . .	L.	900.000.000
Cap. 8 - Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	L.	300.000.000
Totale aumento spese . . .	L.	1.200.000.000

Roma, addì 1° marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1965.

Aumento delle quote dovute dagli armatori agli Uffici di collocamento della gente di mare e Movimento ufficiali per l'imbarco dei marittimi.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo alla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare;

Visto l'art. 9 della legge 16 dicembre 1928, n. 3042, relativa alla istituzione di « Uffici movimento ufficiali » della Marina mercantile presso le capitanerie di porto;

Visto l'art. 125 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Considerato che le quote a carico degli armatori previste dal decreto ministeriale del 3 dicembre 1956 risultano inadeguate per fronteggiare le spese a carico della gestione degli Uffici di collocamento della gente di mare e Movimento ufficiali;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1965 le quote dovute dagli armatori agli Uffici di collocamento della gente di mare e Movimento ufficiali per l'imbarco, effettuato per mezzo degli Uffici stessi, dei marittimi con le qualifiche sottoindicate o ad esse assimilate, sono stabilite nella seguente misura per ciascun marittimo:

Ufficiali	L. 3.000
Allievi ufficiali	» 1.800
Sottufficiali	» 1.800
Marinai, fuochisti, carbonai e camerieri	» 1.500
Giovanotti e mozzi di coperta, camera e cucina	» 500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

(1829)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo » e ne è stato approvato lo statuto, e 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615 e 12 febbraio 1962, n. 123, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1960, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dello Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

D'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo » con sede in Palermo, è composto dal presidente e dai seguenti membri:

Scribano dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Forte dott. Guido, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Giurato dott. Bruno, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Longhi dott. Giulio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lo Russo Attoma dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

De Fidio dott. Armando, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Fontana dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

il Segretario generale della Presidenza e il dottor Carlo Valdes, in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale siciliano;

Torregorossa dott. Giovanni, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

Buccellato dott. Girolamo, in rappresentanza dello Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

Di Dio dott. Antonino, in rappresentanza dello Assessorato regionale delle finanze;

Alessi bar. Nicolò Maria, in rappresentanza dello Assessorato regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport;

Ragonese ing. Pietro, in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo;

Sindaco pro-tempore, in rappresentanza del comune di Palermo;

Guggino ing. Filippo Attilio, in rappresentanza del Banco di Sicilia;

Palacardo dott. Vincenzo, in rappresentanza della Cassa di risparmio V.E.;

Schinimà avv. Giovanni Battista, in rappresentanza dell'organizzazione delle Camere di commercio della Sicilia;

Pravatà comm. Giovanni, in rappresentanza della organizzazione regionale dei commercianti;

Pensabene comm. Andrea, in rappresentanza della organizzazione regionale degli industriali;

Salvia cav. Salvatore, in rappresentanza dell'organizzazione regionale degli agricoltori;

Militello cav. Mario, in rappresentanza dell'organizzazione regionale degli artigiani;

Raimondi comm. Alfonso, in rappresentanza della organizzazione regionale dei dirigenti di aziende industriali e commerciali;

Failla dott. Guido, in rappresentanza dei lavoratori della provincia di Palermo;

Bonetti Santo, in rappresentanza della Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia;

Formento rag. Marco, in rappresentanza dell'Associazione siciliana agenti e rappresentanti dell'industria e del commercio.

Con altro successivo decreto sarà provveduto alla nomina del rappresentante dell'Associazione agenti e rappresentanti di commercio aderenti alla Federazione regionale delle Associazioni dei commercianti della Sicilia.

Il Consiglio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: MEDICI

(1740)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1959, n. 771, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica allo Ente autonomo « Fiera di Foggia », ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ha approvato il vigente statuto e 18 luglio 1964, n. 724, che lo ha modificato all'art. 8;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1962, riguardante la nomina, per il triennio 11 luglio 1962-10 luglio 1965, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la lettera 17 febbraio 1965, n. 16992, con la quale il Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, l'avvocato Luigi Sorrentino, in sostituzione del prof. Silvio Nobili, dimissionario;

Decreta:

L'avv. Luigi Sorrentino è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, in rappresentanza del Consorzio generale per la bonifica e trasformazione fondiaria della Capitanata, in sostituzione del prof. Silvio Nobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: MEDICI

(1617)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Bosia (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6625 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Bosia (Cuneo) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Bosia (Cuneo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Bosia (Cuneo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cuneo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici,

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: MEDICI

(1614)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Lizzano in Belvedere (Bologna).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6617 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Lizzano in Belvedere (Bologna).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Bologna con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bologna o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: MEDICI

(1616)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « La Sociale », con sede in Saronno (Varese) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 31 dicembre 1964 alla Società cooperativa di consumo « La Sociale », con sede in Saronno (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « La Sociale », con sede in Saronno (Varese), costituita per rogito dott. Giancarlo Sessa in data 17 aprile 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Raffaele Barranco ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1965

p. Il Ministro: MARTONI

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Periodi medi di occupazione e salari medi giornalieri ai fini degli assegni familiari per alcuni organismi cooperativi di ausiliari del traffico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile ed i salari medi giornalieri e mensili per i sottoelencati organismi cooperativi di ausiliari del traffico e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Bari:

Carovana autotrasportatori di Bitonto:
periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1000;
decorrenza: 1° gennaio 1963.

Bologna:

Gruppo autotrasportatori riuniti Casalecchio (Bologna):
periodo di occupazione media mensile: 19 giornate.

Centro autotrasportatori riuniti - San Giovanni in Persiceto:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.

Gruppo autotrasporti « Santerno » - Imola:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.

Forlì:

Gruppo ippoautotrasportatori di Cesena:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1.300;
decorrenza: 1° gennaio 1964.

Gruppo barrocciai e camionisti di Riccione:
periodo di occupazione media mensile: 18 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1.300;
decorrenza: 1° gennaio 1964.

Messina:

Carovana barcaioli addetti ai postali di Filicudi Pecorini:
periodo di occupazione media mensile: 13 giornate;
salario medio mensile: L. 7.500;
decorrenza: 1° gennaio 1964.

Napoli:

Autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi di Napoli e provincia:
periodo di occupazione media mensile: 22 giornate per tutti i Comuni della provincia esclusi quelli di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata;
salario medio giornaliero per tutti i Comuni della provincia: L. 1000.

Palermo:

Carovana tassisti « Conca d'Oro » di Palermo:
salario medio giornaliero: L. 900;
decorrenza: 1° agosto 1962.

Ravenna:

Gruppo autotrasporti ribaltabili, Ravenna:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero per i soli soci addetti agli automezzi: L. 600;
decorrenza: 1° agosto 1962.

Carovana autotrasportatori di Casola Valsenio:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero per i soli soci addetti agli automezzi: L. 600;
decorrenza: 1° aprile 1963.

Roma:

Compagnia trasportatori locali « Edoardo Talamo », Roma:
periodo di occupazione media mensile: 19 giornate;
decorrenza: 1° novembre 1963.

Compagnia trasportatori locali « Scali Ferroviari », Roma:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
decorrenza: 1° luglio 1963.

Compagnia trasportatori locali « Via Sora », Roma:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
decorrenza: 1° marzo 1963.

Venezia:

Carovana barcari « Adriatica » di Venezia:
salario medio giornaliero: L. 800;
decorrenza: 1° gennaio 1964.

Carovana barcari « Bacchiglione » di Cavarzere:
salario medio giornaliero: L. 800;
decorrenza: 1° febbraio 1964.

Carovana barcari « San Marco » di Venezia:
salario medio giornaliero: L. 800;
decorrenza: 1° febbraio 1964.

Cooperativa « Doge Francesco Foscari » fra gondolieri di Venezia:
salario medio giornaliero: L. 750;
decorrenza: 1° gennaio 1964.

Società cooperativa fra barcari « La San Vito » di Venezia:

salario medio giornaliero: L. 800;
decorrenza: 1° gennaio 1964.

Cooperativa « San Giorgio » fra lavoratori sandolisti di Venezia:

salario medio giornaliero: L. 750;
decorrenza: 1° gennaio 1964.

Cooperativa gondolieri « Daniele Manin » di Venezia:

salario medio giornaliero: L. 750;
decorrenza: 1° gennaio 1964.

Carovana trasportatori sabbia di Sottomarina:

salario medio giornaliero: L. 750;
decorrenza: 1° febbraio 1964.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione ed i salari medi hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « La Fonte », con sede in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 12, 14, 15, 16 dicembre 1964 alla Società cooperativa di consumo « La Fonte », con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « La Fonte », con sede in Torino, costituita per rogito notaio Morone ott. Remo in data 12 novembre 1956 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti i cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti el regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Sergio hiamberlando ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta fficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

1742)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Botanica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di « Botanica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al presidente della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1850)

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 7288 del 22 febbraio 1965, l'Università degli studi di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 (duemilioni), disposta in suo favore dal prof. Francesco Maria Dominedò, per l'istituzione di un premio di studio biennale da intitolarsi « Alfredo Maria Dominedò ».

(1790)

Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, ad acquistare un immobile in Termini Imerese

Con decreto del prefetto di Roma in data 17 agosto 1964, l'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla signora Clotilde Pellizzari in Salvo un appezzamento di terreno di mq. 2427,39, sito in Termini Imerese, da utilizzare per la costruzione di una scuola materna, al prezzo complessivo di L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).

(1712)

Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma ad acquistare un immobile in Ostra (Ancona)

Con decreto del prefetto di Roma in data 14 luglio 1964, l'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai signori Procaccini Nello, Antonio, Vincenzo e Mondati Amalia un appezzamento di terreno di mq. 1636, sito in Ostra (Ancona), da servire ad uso diretto dall'Istituto, descritto e valutato L. 2.000.000 (duemilioni).

(1713)

Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, ad acquistare un immobile in Ostra (Ancona), viale Matteotti.

Con decreto del prefetto di Roma in data 14 luglio 1964, l'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai signori Micci Umberto, Ettore e Quinto un appezzamento di terreno di mq. 124, sito in Ostra (Ancona), viale Matteotti, descritto e valutato L. 500.000 (cinquecentomila), da servire ad uso diretto dell'Istituto.

(1714)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti addì 25 gennaio 1965, registro n. 5, foglio n. 375, il ricorso straordinario, prodotto dallo studente Aldo Tacchini, in data 25 marzo 1963, avverso la decisione del Consiglio di classe dell'Istituto tecnico commerciale legalmente riconosciuto « Solferino », di Milano, è dichiarato inammissibile.

(1676)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Sant'Antonio », con sede in San Pancrazio Salentino (Brindisi).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° marzo 1965, il dott. Oronzo Retinò viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento dell'8 settembre 1964, in sostituzione del dott. Giuseppe Biondo, deceduto.

(1792)

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa agricola « Libertas », con sede in Mondragone (Caserta)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° marzo 1965, il dott. Luciano Di Gennaro viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 22 maggio 1961, in sostituzione del dott. Giovanni Merola, deceduto.

(1793)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Caterisana », con sede in Santa Caterina Jonio (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° marzo 1965, l'avv. Aldo Paparo viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del 20 giugno 1956, in sostituzione del dott. Domenico Spiniello, dimissionario.

(1794)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sambiase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1965, il comune di Sambiase (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.033.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1762)

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1965, il comune di San Marco Argentano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.366.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1763)

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1965, il comune di Roccabernarda (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.617.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1764)

Autorizzazione al comune di Pietraferrazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1965 il comune di Pietraferrazzana (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.066.275 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1765)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1965, il comune di Taranta Peligna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.575.480 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1766)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1965 il comune di Vacri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.047.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1767)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1965 il comune di Torino di Sangro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1768)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1965 il comune di Altilia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.908.435 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1769)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 6 febbraio 1965, recante: « Disposizioni per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per il 1965. », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1965, n. 49, all'art. 3, Categoria C: lettera *b*), in luogo di « per trasporto di cose », leggasi: « per trasporto promiscuo di persone e cose ».

(1599)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 mod. 241 D.P. — Data: 11 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Cantone Bianca fu Santo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 mod. 241 D.P. — Data: 16 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Grosseto — Intestazione: Ente comunale di assistenza Scanzano: presidente Gambineri Zalamorte nato a Scanzano il 14 marzo 1920 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 mod. 241 D.P. — Data: 17 agosto 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Gilio Elisa nata a Potenza il 26 giugno 1894 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 22 — Capitale L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 187 mod. 241 D.P. — Data: 10 giugno 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Fittipaldi Mariangiola — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 D.P. — Data: 2 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pesaro — Intestazione: Tabasso Francesco nato a Castelnuovo della Daunia il 5 giugno 1897 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 mod. 241 D. P. Data: 12 novembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Alessandria — Intestazione: Bobbio Renato nato il 25 febbraio 1936 a Castellazzo B.da — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 mod. 241 D.P. — Data: 8 luglio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Firenze — Intestazione: Caselli Maria vedova Todesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 marzo 1965

Il direttore generale reggente: GRECO

(1788)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 16 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,88	624,865	624,89	624,80	624,88	624,8650	624,85	624,88	624,90
$ Can.	577,82	577,80	577,70	577,80	577,50	575,75	577,90	577,80	577,75	577,75
Fr. Sv.	143,75	143,75	143,765	143,74	143,75	143,76	143,7425	143,77	143,76	143,75
Kr. D.	90,34	90,36	90,375	90,36	90,30	90,36	90,355	90,35	90,36	90,35
Kr. N.	87,32	87,35	87,32	87,33	87,30	87,33	87,34	87,32	87,33	87,32
Kr Sv.	121,67	121,68	121,68	121,69	121,60	121,68	121,6775	121,67	121,68	121,68
Fol.	173,57	173,54	173,56	173,5350	173,60	173,55	173,535	173,55	173,55	173,53
Fr B.	12,59	12,586	12,59	12,5880	12,58	12,59	12,587	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,49	127,43	127,46	127,45	127,40	127,50	127,45	127,50	127,50	127,40
Lst.	1744,27	1744,70	1744,60	1744,45	1744 —	1744,50	1744,40	1744,40	1744,50	1744,25
Dm. occ.	157,14	157,12	157,125	157,14	157,10	157,17	157,125	157,15	157,17	157,12
Scell. Austr.	24,15	24,19	24,195	24,19125	24,15	24,18	24,1895	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,76	21,77	21,77	21,765	21,80	21,76	21,76	21,78	21,76	21,77

Media dei titoli del 16 marzo 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	101,05
Redimibile 3,50 % 1934	98,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1965

Valuta	
1 Dollaro USA	624,877
1 Dollaro canadese	577,85
1 Franco svizzero	143,741
1 Corona danese	90,357
1 Corona norvegese	87,335
1 Corona svedese	121,684
1 Fiorino olandese	173,535
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,45
1 Lira sterlina	1744,425
1 Marco germanico	157,132
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,762

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cinque tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cinque tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente o di complemento e i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma e Servizio che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di farmacista e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili. Essi dovranno inoltre essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungere la statura minima di mt. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione sottoscritte dai concorrenti redatte in carta legale, dovranno essere presentate e fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al comando del Corpo o Ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è tenuto a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero difesa-Esercito si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì presentare ai comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente Università in carta legale, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea (in chimica od in farmacia);

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di farmacista dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta legale. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta legale, attestante la conseguita abilitazione e completo del voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

I concorrenti residenti all'estero, potranno nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 3 presentare le sole domande alle competenti autorità diplomatiche o consolari, salvo a produrre entro i trenta giorni successivi i documenti di cui all'articolo precedente, che inoltreranno con la massima sollecitudine al comando del distretto militare cui il concorrente è in forza le domande prodotte nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Per detti concorrenti le autorità diplomatiche o consolari designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Il giudizio di appello per i concorrenti dichiarati non idonei in sede di prima visita sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale della sanità militare).

Le predette autorità trasmetteranno altresì un dettagliato rapporto sulla condotta morale e civile del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica del concorrente, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'Ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dello Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità o meno, del candidato al servizio quale tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eleminati dal concorso. L'ente incaricato dell'istruttoria trasmetterà ugualmente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) i verbali di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno senz'altro considerati rinunciatari al concorso.

Art. 8.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal maggiore generale del servizio sanitario - ruolo chimici farmacisti, presidente;

da due docenti universitari o, se ufficiali del servizio sanitario ruolo chimici farmacisti in servizio permanente effettivo, liberi docenti, membri;

da due ufficiali del servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a maggiore, membri;

da un ufficiale in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti di grado non inferiore a maggiore, membro supplente;

da un funzionario civile della carriera direttiva della Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Con successiva determinazione saranno stabiliti e resi noti il giorno ed il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero sarà provveduto a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione al concorso.

Art. 10.

Gli esami verteranno sulle materie indicate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8, del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà inizio alle ore 8,30. I concorrenti dovranno presentarsi alle ore 8 provvisti dell'occorrente per scrivere.

Art. 12.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti. La somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratica) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro, per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria, si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5; il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perderanno il diritto ad essere ammessi alle successive.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero a qualche prova, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 13.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove orali dovranno far pervenire direttamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) entro il quindicesimo giorno dalla data di tali prove i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di preferenza in graduatoria, a termini di quanto previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 14.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause, che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di concorso.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, stabilita a termini delle disposizioni di legge vigenti, sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato a termini dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti, nell'ordine di graduatoria. L'anzianità assoluta nel grado sarà determinata dal decreto di nomina.

I vincitori del concorso che non si presentassero, nel termine che verrà loro fissato, all'ente di destinazione, saranno di ufficio dichiarati rinunciatari alla nomina.

Dopo la nomina i tenenti chimici farmacisti frequenteranno un corso di applicazione presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

L'anzianità relativa sarà stabilita, in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 21 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1965
Registro n. 11 *Difesa-Esercito, foglio n.* 205

Allegato 1
(Articolo 3 del bando)

Modulo di domanda in carta legale

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personale ufficiali - 6ª Divisione reclutamento. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . appartenente al (Distretto militare o Corpo) . . . . di . . . . . . residente a (1) . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 16 marzo 1965.

All'uopo dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

di esere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di trovarmi nella seguente posizione militare (5).

Allego i seguenti documenti (6):

. . . . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato generalità della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema di chimica generale o organica o inorganica o farmaceutica.

Il tema sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente; verrà svolto senza sussidio di libri o manoscritti, in un tempo non superiore alle otto ore;

b) prova pratica di analisi qualitativa di un miscuglio formato da un numero complessivo di acidi e basi non superiore a sei (durata massima, otto ore, compreso la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare manuali di chimica analitica o quelle altre opere di chimica o farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione;

c) prove orali (durata massima 40 minuti):

1) discussione su argomenti di chimica generale o organica o inorganica o farmaceutica e sulle prove pratiche eseguite;

2) leggi e regolamenti più importanti riguardanti la professione del chimico o del farmacista.

(1478)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a cinquantacinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova (coefficiente 202), nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, concernente norme sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sulla revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinquantacinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova (coeff. 202), nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, il 40° anno di età; per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, il limite massimo è elevato, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, al 45° di età; per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo è elevato al 55° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo e per il personale dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1200, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'Amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) la loro posizione, limitatamente agli uomini, nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

8) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame;

9) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di 15 giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

c) da due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri.

Alla Commissione predetta saranno aggregati membri aggiunti per le prove di lingue e per le prove pratiche facoltative.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte e una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma annesso al presente decreto.

La Commissione stabilirà la durata di ciascuna prova di esame.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e di almeno sei decimi in ciascuna prova pratica e orale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal Povveditore agli studi;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito della Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli che appartengano a corpi di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dello attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di segretario tecnico di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i segretari tecnici di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1965
Registro n. 2, foglio n. 45. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Nozioni di igiene*:

Aria: composizione, inquinamento e viziatura; condizioni per una buona areazione degli ambienti confinati.

Acqua: approvvigionamento e potabilità dell'acqua, cause di inquinamento e mezzi pratici di depurazione.

Suolo: importanza igienica del suolo, con particolare riguardo per il pericolo infettivo; principi elementari sullo smaltimento dei rifiuti.

Alimentazione: alimenti: principali componenti della dieta e loro valore nutritivo; razione alimentare; conservazione, adulterazioni e sofisticazioni più comuni; il latte: valore alimentare e risanamento; organi di vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande.

Igiene scolastica: scuola, aula, banco, orari; malattie non contagiose dell'età scolastica; vigilanza igienica delle scuole e tutela sanitaria della popolazione scolastica.

Igiene ospedaliera: funzione degli ospedali; elementi generali dell'ospedale; ospedali generali ed ospedali specializzati.

Nozioni di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

Agenti patogeni e sorgenti di infezione; vie di penetrazione, di eliminazione e di diffusione dei germi; portatori, veicoli ed ospiti intermedi.

Concetto di profilassi diretta, indiretta ed immunitaria.

Cenni sulla etiologia, diffusione e profilassi delle più comuni malattie infettive e parassitarie (morbillo, scarlattina, varicella, parotite, difterite, pertosse, tetano, poliomielite, febbre tifoide, brucellosi, carbonchio, idatidosi, anchilostomiasi) e delle malattie quarantenarie (vaiolo, colera, tifo esantematico, peste, febbre gialla, febbre ricorrente).

Nozioni generali sulle malattie sociali:

Cenni sulla etiologia, sulla diffusione, sui metodi di lotta delle più importanti malattie sociali (tubercolosi, tracoma, malattie veneree, tumori maligni, diabete, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, intossicazione da stupefacenti).

Alcoolismo e danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza.

Elementi di diritto pubblico:

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Le varie forme di Stato.

La Costituzione. Gli organi costituzionali e le loro attribuzioni.

Principi dell'organizzazione amministrativa. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi; organi consultivi e organi di controllo.

L'Amministrazione diretta periferica. Gli enti autarchici territoriali.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

Prova facoltativa di lingue estere:

Composizione su un argomento di cultura generale o di attualità nelle lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

E' consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

a) Le materie delle prove scritte;
b) Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità;

c) Principi di educazione sanitaria; metodi e tecniche più comuni; applicazione pratica (scuole, luoghi di lavoro, dispensari pubblici e centri per malattie sociali);

d) Elementi di statistica metolologica, demografica e sanitaria. L'osservazione statistica, il metodo statistico. Concetto di statistica metodologica e sua importanza. Analisi qualitativa dei fatti. Fasi della statistica metodologica. Rilevazione diretta e indiretta dei dati. Elaborazione dei dati. Operazioni tecniche e matematiche (medie, proporzioni, numeri indici). Esposizione dei dati. Esposizioni numeriche (annuari e tavole). Rappresentazioni grafiche (diagrammi e cartogrammi). Interpretazione dei dati. Stato della popolazione. Movimento della popolazione: naturale ed artificiale. Nuzialità, natalità, mortalità e loro indici. Principali cause di morte, morbosità e letalità per malattie infettive. Cenni sui problemi di rilevazione della morbosità ospitaliera e sulle indagini statistiche campionarie.

Prova facoltativa di lingue:

Conversazione, lettura e traduzione di un brano dalle lingue prescelte nella prova scritta.

PROVE PRATICHE FACOLTATIVE

1) Dattilografia;
2) Stenografia.

Roma, addì 9 gennaio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda.

Al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . nato a (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . .) via chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquantacinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; avvero: ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso l'Istituto di . . . in data .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni in qualità di . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica Amministrazione . . . . . in qualità di . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

11) intende sostenere le seguenti prove facoltative fra quelle indicate nel programma di esame .;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(990)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e titoli, a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1963, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 149);

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1964, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 316);

Visto il decreto ministeriale in data 6 novembre 1964, con il quale sono stati nominati i membri aggiunti alla predetta Commissione per gli esami facoltativi di lingue estere (registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1965, registro n. 5, foglio n. 150);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Aloisi Maurizio	punti	458,60
2. Filippini Massimo	»	432,00
3. Caldari Claudio	»	420,70
4. Lazzizzera Pietro Girolamo	»	415,95
5. Gradara Paolo Maria	»	406,70
6. Spagnolo Carlo	»	399,00
7. Mastromarino Pasquale	»	388,50
8. Ceriello Mario	»	384,75
9. Continella Mario	»	374,95
10. Mastronuzzi Vincenzo	»	366,75
11. Grassini Alberto	»	363,00
12. Germinario Francesco	»	358,75
13. Altomare Edoardo	»	365,70
14. Mechelli Alessandro	»	351,70

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1965
Registro n. 7 Difesa-Aeronautica, foglio n. 156. — LAZZARINI

(1679)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina delle Commissioni giudicatrici del concorso a posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti della Guardia di finanza, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1964, n. 18789, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1964, registro n. 28 Finanze, foglio n. 75, con il quale è stato indetto un concorso a posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti della Guardia di finanza;

Ritenuto che, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 6 del decreto ministeriale innanzi citato occorre costituire la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica al lavoro ed al servizio dei vincitori nonchè la Commissione per l'accertamento del grado di capacità professionale;

Visto l'art. 20 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice prevista dall'art. 6 del bando di concorso a posti di operaio citato nelle premesse, è così composta:

1) Generale di brigata Lonardo Nicola, presidente;
2) Colonnello Scibetta Salvatore, membro;
3) Colonnello D'Amore Nicola, membro;
4) Direttore di divisione Trapani dott. Giovanni, membro;
5) Consigliere di 3ª classe Mariani dott. Luigi, membro e segretario.

Art. 2.

L'accertamento dell'idoneità fisica al lavoro ed al servizio dei vincitori al concorso a posti di operaio, di cui alle premesse, è così composta:

1) Colonnello medico Celentani Ungaro Nicola, presidente;
2) Direttore di divisione Trapani dott. Giovanni, membro;
3) Capitano medico Vetere Giuseppe, membro;
4) Tenente medico Viola Pietro, membro;
5) Consigliere di 3ª classe Mariani dott. Luigi, membro e segretario.

Art. 3.

Ai componenti ed al segretario delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono dovuti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 5.

La spesa relativa farà carico al capitolo 1205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1965, per complessive L. 200.000, di cui L. 125.000 per i membri militari e L. 75.000 per i membri civili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1965
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 123.

(1755)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Savona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Savona;

Visto il decreto ministeriale in data 27 febbraio 1965 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Savona nell'ordine appresso indicato:

1. Pattaro dott. Giuseppe	punti	95,13	su 132
2. Montino dott. Giovanni Battista	»	92,31	»
3. Cavallero dott. Camillo	»	91,36	»
4. Callulo dott. Rosario	»	88,04	»
5. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	85,72	»
6. Ferraro dott. Domenico	»	84,81	»
7. De Lisi dott. Leonardo	»	84,36	»
8. Montanaro dott. Pierino	»	83,81	»
9. Cappelletti dott. Rocco	»	83,27	»
10. Merolli dott. Rocco	»	82 —	»
11. Rago dott. Riccardo	»	81,54	»
12. Panza dott. Filomeno Fiore	»	78,68	»
13. Di Santo dott. Angelo	»	78 —	»
14. Di Simine dott. Eugenio	»	75,32	»
15. Molinari dott. Lodovico	»	74,60	»
16. Graziani dott. Marcello	»	73,63	»
17. Caporusso dott. Domenico	»	72,09	»
18. Silvano dott. Guido	»	71,77	»
19. Cantanna dott. Pietro	»	70,13	»
20. Mennini dott. Aldo	»	68,68	»
21. Frassanito dott. Luciano	»	68,18	»
22. Amadasi dott. Enzo	»	65,27	»
23. Camassa Gino	»	63 —	»
24. Manzino dott. Leo	»	62,68	»
25. Luciani dott. Antonio	»	60 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1730)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte, per il Compartimento di Roma, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione 1ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vita la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione 1ª dei rispettivi albi;

Delibera:

Nella sede di Roma, le due prove scritte per il concorso citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 18 marzo 1965, alle ore 7, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Roma, addì 8 marzo 1965

p. *Il direttore generale*: FIENGA

(1845)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5821 del 10 ottobre 1964, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso per ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 8 del regolamento sui concorsi sanitari nei Comuni e nelle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 8 in data 19 gennaio 1965;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei medici chirurghi di Venezia in data 20 febbraio 1965 con protocollo n. 436-22;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Enrico Fiaschi, professore di ruolo di Patologia medica presso l'Università di Padova, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave in sostituzione del prof. Carlo Dal Co, primario medico degli Ospedali civili riuniti di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Venezia e del comune di San Donà di Piave.

Venezia, addì 23 febbraio 1965

Il medico provinciale: CANALIS

(1795)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1119 in data 17 gennaio 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1962;

Vista la lettera 1 marzo 1965, con la quale il dott. Giulio Vegni, medico condotto titolare del comune di Barlassina, rassegna le proprie dimissioni da componente della Commissione stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione;

Viste le designazioni pervenute dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 354;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giudici Alfeo, medico condotto titolare in comune di Mulazzano è nominato componente della Commissione giudicatrice di cui in premessa, in sostituzione del dottor Giulio Vegni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Milano, addì 4 marzo 1965

Il medico provinciale: VEZZOSO

(1796)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3279 del 31 agosto 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio successivo decreto n. 3280 del 31 agosto 1964, con il quale sono state assegnate le condotte ai candidati dichiarati vincitori;

Atteso che il dott. Nicola Cianci, dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Molini di Triora, ha esplicitamente rinunciato alla condotta medesima e che a seguito della rinuncia del dott. Valerio Reposi, la condotta stessa è stata assegnata con decreto n. 3279 del 31 ottobre 1964, al dottor Amabile Piccone che aveva fatto pervenire la dichiarazione di accettazione;

Atteso che il dott. Piccone Amabile ha successivamente rinunciato formalmente senza aver preso servizio, e che i candidati idonei seguenti in graduatoria: dott. Ciocca Francesco, dott. Filippo Franco, dott. Lanzafame Carlo, e dottor Boveri Michele, hanno rinunciato o non hanno fatto pervenire entro i termini alcuna comunicazione in merito all'accettazione o meno della condotta medica di cui sopra;

Considerato che il dott. Lucio Casella, che segue nella graduatoria il dott. Boveri Michele, ha accettato la nomina a titolare della condotta medica del comune di Molini di Triora;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il proprio decreto n. 3279 del 31 ottobre 1964 è annullato. Al proprio decreto n. 3280 del 31 agosto 1964 è apportata la seguente modifica:

Il dott. Lucio Casella viene dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Molini di Triora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Imperia e del comune di Molini di Triora.

Imperia, addì 6 marzo 1965

Il medico provinciale: TRILLO

(1732)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Modifica del decreto 9 febbraio 1965 relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2479 del 9 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta;

Ritenuta l'opportunità di spostare la data d'inizio della prova d'esame al 26 aprile 1965;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato in premessa, le prove d'esame avranno inizio il giorno 26 aprile 1965 anzichè il 15 dello stesso mese.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 5 marzo 1965

Il medico provinciale: LANNA

(1759)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3916 in data 1° febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi tra i comuni di Formignana, Jolanda di Savoia e Tresigallo;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto del medico provinciale n. 3461 del 6 ottobre 1964;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in narrativa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

Olao dott. Rossi . . . punti 128,005/240

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso per otto giorni interi e consecutivi, all'albo del medico provinciale di Ferrara, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei comuni di Formignana, Jolanda di Savoia e Tresigallo.

Ferrara, addì 18 febbraio 1965

Il medico provinciale: SCANDURA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi tra i comuni di Formignana, Jolanda di Savoia e Tresigallo;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Rossi Olao è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi tra i comuni di Formignana, Jolanda di Savoia e Tresigallo.

Il predetto dovrà assumere servizio entro il 10 marzo 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso per otto giorni interi consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei comuni di Formignana, Jolanda di Savoia e Tresigallo.

Ferrara, addì 19 febbraio 1965

Il medico provinciale: SCANDURA

(1757)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 03333 del 22 maggio 1964, rettificato con decreto n. 04229 del 1° luglio 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Lecce, dell'Ordine dei medici della provincia di Lecce e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in epigrafe, è costituita come segue:

Presidente:
Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto vicario.

Componenti:
Rubino dott. Vito, medico provinciale di 1ª classe;
Cupri dott. Renato, consigliere di 1ª classe r.a. della Prefettura di Lecce;
Mello prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Nestola dott. Cosimo, specialista in ostetricia;
Leuzzi Anna, ostetrica condotta.

Segretario:
Montesano dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Lecce.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 5 marzo 1965

Il medico provinciale: MAGLIARI

(1733)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 909 del 10 aprile 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1963;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità delle operazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e la circolare ministeriale dell'8 settembre 1964, n. 160;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Luppi Remigio . . . . punti 63,854
2. Bedulli Bruno . . . . » 63,097
3. Magri Luigi . . . . » 57,674
4. Savoia Luigi . . . . » 56,326
5. Pognani Oreste . . . . . . » 55,362
6. Recusani Francesco . . . . . . » 55,060
7. Gasparoni Aldo . . . . . . » 52,955
8. Brigoni Pietro . . . . . . » 51,321
9. Roncali Battista . . . . » 51,182
10. Olivetti Franco . . . . » 50,858
11. Biancarli Aldo . . . . » 50,355
12. Pasini Vinicio . . . . » 50,244
13. Toma Angelo . . . . » 49,857
14. Agazzani Aristide . . . . » 49,365
15. Tinti Italo . . . . » 48,988
16. Buttarelli Emilio . . . . » 48,508
17. Govoni Primo . . . . » 48,472
18. Mossini Guido . . . . » 48,292
19. Orlando Antonio . . . . » 48,106
20. Truncali Michele . . . . » 48,060
21. Bozzini Giorgio . . . . » 47,786
22. Martani Bruno . . . . » 47,780
23. Arioli Felice . . . . » 47,535
24. Negrini Paolo . . . . » 47,500
25. Pozzetti Erio . . . . » 47,362
26. Bottura Tiziano . . . . » 47,238
27. Giovannoni Ugo . . . . » 47,100
28. Cassiani Aurelio . . . . » 46,901
29. Avanzini Zonio . . . . » 46,800
30. Catellani Pierino . . . . » 46,770
31. Camorali Romano . . . . » 46,700
32. Rossi Carlo Alberto . . . . » 45,614
33. Papi Arrigo . . . . » 45,600
34. Boccaccio Severino . . . . » 45,535
35. Lancetti Francesco . . . . » 44,938
36. Peccile Gianfranco . . . . » 44,855
37. Rizzo Giovanni . . . . » 44,644
38. Pinelli Pietro . . . . » 44,462
39. Giardi Paolo . . . . » 44,200
40. Biserni Sante . . . . » 43,675
41. Caroli Antonio . . . . » 43,500
42. Giovannoli Achille . . . . » 43,350
43. Valgimigli Piergiorgio . . . . » 43,250
44. Aiello Gianfranco . . . . » 43,120
45. Coletta Benito . . . . » 43,072
46. Lovrecio Teodoro . . . . . . punti 42,760
47. Battipiede Benito . . . . » 42,700
48. Berti Giancarlo . . . . » 42,644
49. Bonetti Gianfranco . . . . » 42,460
50. Calebich Raoul . . . . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 6 marzo 1965

Il medico provinciale: SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 540 del 6 marzo 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1963;

Viste le preferenze in ordine alle sedi, espresse nelle domande da parte dei concorrenti risultati vincitori delle condotte;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e la circolare ministeriale n. 160 dell'8 settembre 1964;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Luppi Remigio: Mantova (5ª condotta);
2) Bedulli Bruno: Curtatone (Montanara);
3) Magri Luigi: Ostiglia (3ª condotta);
4) Savoia Luigi: S. Benedetto Po (S. Siro);
5) Pognani Oreste: Castelgoffredo (2ª condotta);
6) Recusani Francesco: Acquanegra sul Chiese (Mosio);
7) Gasparoni Aldo: Poggio Rusco (1ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 6 marzo 1965

Il medico provinciale: SUSANNA

(1758)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.